

Repertorio n. 30.635

Raccolta n. 6.762

Atto costitutivo di fondazione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaquattro. Il giorno di martedì due del mese di novembre

(2 novembre 2004)

a Parma, in borgo Giacomo Tommasini n. 20,

avanti a me **dottoressa MARIA PAOLA SALSÌ**, Notaio in Parma, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di Parma, assistita dai testimoni:

LUCANI BARBARA, nata a Parma il giorno 22 febbraio 1975, e domiciliata a

Montechiarugolo, frazione Basilicogioiano, via Il Giugno n. 8, impiegata; MONTANINI

GIOVANNA, nata a Parma il giorno 17 agosto 1975 ed ivi domiciliata in frazione Vigheffio, via Soncini n. 42, impiegata;

sono presenti:

FATTORI ARMANDO, nato a Traversetolo (PR) il giorno 3 aprile 1948 e domiciliato a Parma in via Piero della Francesca n. 6/1, perito industriale (Presidente); RABAGLIA

GIAN PAOLO, nato a Parma il giorno 6 febbraio 1948 ed ivi domiciliato in via Torrente

Bratica n. 1, perito industriale (Segretario); GUALERZI GIANNI, nato a Cortile San

Martino (PR) il giorno 13 gennaio 1943 e domiciliato a Parma in via Langhirano n. 98,

perito industriale (Tesoriere); CENCI GIORGIO, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il giorno

7 giugno 1943 ed ivi domiciliato in via IV Novembre n. 11, perito industriale; CHIODO

ALDO, nato a Fuscaldo (CS) il giorno 19 marzo 1946 e domiciliato a Parma in via

Muratori n. 21, perito industriale; FERRARI FRANCO, nato a Parma il giorno 31 agosto

1948 ed ivi domiciliato in via Paullo n. 27, perito industriale; FOLLI GIANCARLO, nato a

Vigatto (PR) il giorno 18 dicembre 1957 e domiciliato a Lesignano Bagni (PR) in via

Partigiani d'Italia n. 8/bis, perito industriale; MAMBRIANI STEFANO, nato a Fontanellato

(PR) il giorno 8 marzo 1960 e domiciliato a San Secondo Parmense (PR) in via Farnesiana

n. 3, perito industriale; RAINIERI MICHELE, nato a Fidenza (PR) il giorno 25 aprile 1967

ed ivi domiciliato in via E. Ferrari n. 160/S, perito industriale;

non in proprio, ma in qualità di membri del "**COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PARMA**", con sede a

Parma in via Toscana n. 10 (cf: 80008550347);

comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certa, i quali, alla presenza dei testimoni,

stipulano e convengono

quanto segue

Art. 1) E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, ad iniziativa del "COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PARMA", la fondazione denominata "**FONDAZIONE OTAPIE -**

Osservatorio delle Tecnologie Applicate e delle Professioni Intellettuali Europee", disciplinata dalle norme seguenti e da quelle dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A" (previa lettura da me datane agli stessi).

Art. 2) La Fondazione ha sede a Parma in via Toscana n. 10.

Art. 3) La Fondazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di formazione, studi e convegni in campo tecnico, giuridico, economico e sociale che siano rilevanti per l'esercizio della professione, nonché per la formazione ed informazione permanente dei Periti Industriali e degli esercenti le altre professioni intellettuali, soprattutto in area tecnica; l'Ente, inoltre, ha il fine di accrescere e valorizzare l'interesse pubblico alle problematiche della sicurezza e dell'ambiente.

Art. 4) La fondazione ha durata illimitata.

Art. 5) Il patrimonio iniziale della Fondazione è di Euro 10.000 (diecimila).

Art. 6) I comparenti convengono che l'amministrazione della Fondazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, nominato nelle persone dei signori Fattori Armando, Rabaglia Gian Paolo, Gualerzi Gianni, Cenci Giorgio, Chiodo Aldo, Ferrari Franco, Folli Giancarlo, Mambriani Stefano e Rainieri Michele.

Alla carica di Presidente pro-tempore è nominato il signor Fattori Armando.
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Fondazione, richiamandosi espressamente le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3 del d.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346 e successive disposizioni di legge in materia.

E r i c h i e s t o n e

io Notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me, ho letto ai comparenti i quali, a mia domanda, lo approvano e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni, con me Notaio; consta il presente atto di un foglio per tre facciate e fino a questo punto della quarta pagina.

F.to Armando Fattori

F.to Gian Paolo Rabaglia

F.to Gianni Gualerzi

F.to Cenci Giorgio

F.to Aldo Chiodo

F.to Franco Ferrari

F.to Folli Giancarlo

F.to Stefano Mambriani

F.to Rainieri Michele

F.to Lucani Barbara

F.to Giovanna Montanini

F.to Maria Paola Salsi

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE OTAPIE - Osservatorio delle Tecnologie Applicate e delle Professioni Intellettuali Europee"

Art. 1) **DENOMINAZIONE** Ad iniziativa del Consiglio Direttivo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Parma, è costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, la "**FONDAZIONE OTAPIE - Osservatorio delle Tecnologie Applicate e delle Professioni Intellettuali Europee**"
(di seguito Fondazione).

Art. 2) **FONDATORE.** Fondatore, con le prerogative, le facoltà ed i poteri di cui oltre, è il Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Parma.

Il Collegio dei Periti di Parma ritiene di adottare tale iniziativa nell'esercizio della funzione istituzionale di valorizzazione delle conoscenze culturali e delle competenze professionali degli iscritti, nonché degli esercenti le altre professioni di cui al successivo art. 3, anche al fine di assicurare una maggior tutela dei terzi.

Art. 3) **NORMA ESTENSIVA** Le norme del presente Statuto formalmente riferite ai Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, debbono intendersi rivolte anche alle altre professioni intellettuali , soprattutto di area tecnica.

Tale disposizione rimarrà ferma pure nell'ipotesi che, in futuro, le suddette professioni siano denominate o regolamentate, per disposizione di legge o per norme contrattuali, in modo diverso da quello attuale.

Art. 4) **SEDE** . La Fondazione ha sede legale a Parma, attualmente in Via Toscana n. 10. Spetta al Consiglio di Amministrazione il potere di deliberare circa l'eventuale trasferimento della sede o l'apertura di sedi secondarie e filiali.

Art. 5) **ASSENZA DI FINI DI LUCRO. APOLITICITA', ACONFENSIONALITA'**. La Fondazione non ha fine di lucro, è apolitica ed aconfessionale.

Art. 6) **SCOPI.** La Fondazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di formazione, studi e convegni in campo tecnico, giuridico, economico e sociale che siano rilevanti per l'esercizio della professione, nonché per la formazione ed informazione permanente dei Periti Industriali e degli esercenti le altre professioni indicate nel precedente art. 3; l'Ente, inoltre, ha il fine di accrescere e valorizzare l'interesse pubblico alle problematiche della sicurezza e dell'ambiente.

In particolare, la Fondazione si propone di:

- a. sostenere e sviluppare iniziative volte alla promozione ed alla diffusione di una moderna cultura tecnica;
- b. indirizzare, promuovere e curare le attività di formazione e di aggiornamento dei professionisti indicati al precedente art. 3), realizzate sia direttamente, sia tramite gli Ordini professionali, sia in altre forme associative;

- c. promuovere e realizzare studi e ricerche nel campo tecnico, giuridico, economico e sociale finalizzate principalmente all'esercizio della professione di Perito Industriale, nonché delle altre professioni di cui al precedente art. 3);
- d. sostenere e sviluppare iniziative volte all'accrescimento della cultura professionale e, in via mediata, dell'immagine delle professioni; promuovere e bandire borse di studio destinate ad esperti e studiosi di Area Tecnica;
- e. collaborare con il mondo universitario e produttivo, oltre che con altre istituzioni culturali e scientifiche, al fine di creare e sviluppare costantemente sinergie utili alle attività della Fondazione, anche con l'organizzazione e la gestione di attività di training, tirocini, stages, nonché progetti di collaborazione;
- f. promuovere e finanziare la costituzione, la conservazione e l'ampliamento di banche dati che siano consultabili sia localmente, sia a mezzo di reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, e che riguardino discipline ed attività di interesse delle professioni di cui al precedente art. 3);
- g. sostenere gli interessi materiali e morali dei professionisti dell'area tecnica, in tutti i campi delle loro molteplici attività, coordinandosi con Ordini e Collegi Professionali;
- h. organizzare e svolgere, in via diretta o mediata, ogni attività di carattere tecnico, amministrativo e gestionale che sia ritenuta opportuna e/o che costituisca supporto agli adempimenti e funzioni istituzionali del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Parma, nonché degli Enti esponenti degli interessi delle professioni intellettuali indicate nel precedente art. 3).

In ogni caso, fermo quanto precede, la Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che direttamente od indirettamente il Consiglio di Amministrazione riterrà utile od opportuna per il raggiungimento dei fini sopra indicati.

Art. 7) STRUMENTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE. Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà:

- a. effettuare ricerche e studi, sia su temi di interesse generale per le professioni indicate al precedente art. 3), sia su specifiche fattispecie o questioni prospettate da singoli professionisti, da qualificati operatori economici, da studiosi;
- b. realizzare studi e ricerche storiche, curare la conservazione di documenti, libri e raccolte;
- c. pubblicare, in tutto od in parte, i risultati dell'attività di ricerca o di singoli studi;

- d. pubblicare e distribuire riviste e periodici di interesse professionale;
- e. istituire ed organizzare scuole di perfezionamento e specializzazione, svolgere corsi, anche di insegnamento superiore, seminari ed altre attività per la formazione e l'aggiornamento professionale nelle materie tecniche, giuridiche, economiche, gestionali e sociali;
- f. organizzare convegni, dibattiti, conferenze, giornate di studio, nazionali ed internazionali;
- g. assumere incarichi per lo svolgimento di ricerche di interesse collettivo nei settori sopra indicati;
- h. organizzare missioni di studio e di ricerca in altri paesi, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre istituzioni italiane ed estere;
- i. sviluppare rapporti di collaborazione con amministrazioni centrali o locali, con università statali e private, italiane od estere, con altre istituzioni culturali, con enti e, in genere, organismi pubblici o privati, italiani od esteri;
- j. promuovere, istituire e mettere a concorso borse di studio e di ricerca e premi per l'Italia e per l'estero anche a favore di studiosi desiderosi di perfezionare la conoscenza delle materie sopra indicate, ovvero di effettuare ricerche originali;
- k. istituire ed organizzare centri studi, gruppi di lavoro, commissioni di studio, sia in sede centrale e sia in altre sedi sul territorio nazionale ed internazionale.

Tutte le attività di cui sopra potranno essere svolte anche per mezzo o con l'ausilio di strumenti elettronici o telematici e, in quanto strumentali alla realizzazione degli scopi statutari, potranno conferire alla Fondazione il potere di:

- richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
- concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell'ingegno, nonché acquisire e cedere beni e diritti di qualsiasi natura;
- acquisire partecipazioni in società ed altri organismi italiani od esteri, partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni.

Per il migliore conseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà, in ogni caso, porre in essere tutte quelle iniziative e quegli atti, anche ad oggetto patrimoniale ad efficacia dispositiva, che risultino utili od opportuni.

Art. 8) **DURATA.** La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 9) **PATRIMONIO.** Il patrimonio iniziale della Fondazione, é costituito dalla somma di Euro 10.000,00=, (diecimila/00=), come indicato nell'atto costitutivo della Fondazione medesima.

Esso potrà essere integrato con contributi dell'Ente fondatore; con contributi di Enti pubblici o di Organismi sovranazionali ed internazionali; con contributi di privati; con erogazioni, donazioni e liberalità in genere, istituzioni di erede, legati e lasciti. Al patrimonio potranno essere acquisiti, altresì, beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, ovverosia, in genere, contributi di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di concorrere al loro conseguimento, nonché eventuali residui attivi della gestione.

La Fondazione destinerà, altresì, al conseguimento dei suoi scopi le rendite del suo patrimonio, secondo criteri e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, che, al riguardo, avrà cura di elaborare una programmazione annuale e pluriennale delle erogazioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, inoltre, ad investire, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, il patrimonio stesso e qualsiasi altro incremento patrimoniale, nonché corrispettivo di eventuali servizi svolti, purché conseguiti nei modi stabiliti dalla legge e con esclusione, in ogni caso, del ricorso all'investimento azionario ed obbligazionario.

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto il bilancio consuntivo e prima dell'inizio di quello successivo, verrà predisposto quello preventivo.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, entro il 30 aprile dell'anno successivo e quello preventivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Ove particolari ed eccezionali ragioni lo richiedano i suddetti termini possono essere prorogati per non più di due mesi, a discrezione del Presidente.

Art. 10) **ORGANI** . Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente
- b. il Consiglio di Amministrazione
- c. il Comitato Tecnico-Scientifico
- d. il Collegio dei Revisori

Art. 11) **PRESIDENTE**. Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo ed è di diritto membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere, spetteranno di diritto a coloro che rivestono analoghe cariche nel Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Parma.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione eleggerà il Vice-Presidente nella persona di uno dei suoi membri.

In difetto di accettazione delle cariche di cui sopra, lo stesso Consiglio eleggerà, tra i suoi componenti, i soggetti che rivestiranno tali cariche all'interno della Fondazione, con il gradimento del Fondatore.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma della Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio e nei rapporti con le Pubbliche Autorità.

Egli svolge, inoltre, le seguenti azioni:

- a. promuove e regola le attività della Fondazione;
- b. convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega, in via generale o nella singola fattispecie;
- c. in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva;
- d. propone al Consiglio di Amministrazione i membri del Comitato Tecnico-Scientifico;
- e. convoca e presiede il Comitato Tecnico-Scientifico;
- f. formula proposte di delibera da sottoporre al Consiglio;
- g. predispose le Relazioni sulla politica culturale, i programmi e le attività realizzate dalla Fondazione;
- h. cura l'osservanza dello Statuto e ne propone la riforma qualora si renda necessario;
- i. ha la facoltà di nominare procuratori per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti, e di nominare avvocati e procuratori alle liti, previa conforme delibera del Consiglio.

Art. 12) **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove) membri effettivi.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Fondatore, per la prima volta, nell'atto costitutivo.

Di regola, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Parma e, quindi, la nomina e la scadenza di quest'ultimo comportano la nomina e la scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, salvo proroga dello stesso sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Parma.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri, per qualsiasi motivo, cessino dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13) **NORMA TRANSITORIA** Quanto stabilito al comma 2 dell'articolo precedente verrà derogato per il solo primo mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale si delibera abbia durata compresa tra il momento di costituzione della Fondazione e la fine del primo mandato successivo del Consiglio Direttivo del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Parma, allo scopo di consentire la piena operatività e puntuale funzionamento dell'Organo della Fondazione.

Al suddetto medesimo scopo, nell'ipotesi in cui, alla scadenza del mandato attualmente in corso del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Parma (fissata al mese di luglio 2005), non siano rieletti coloro che attualmente ne ricoprono le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere, si stabilisce che, rispettivamente, i signori Fattori Per. Ind. Armando, Rabaglia Per. Ind. Gian Paolo e Gualerzi Per. Ind. Gianni siano, di diritto, membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la durata del mandato del Consiglio Direttivo Collegio dei Periti che avrà inizio nel mese di luglio 2005.

Esclusivamente in tale fattispecie, e per il periodo sopra indicato, il numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere pari a 12 (dodici).

Art. 14) **COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri per la gestione dell'Ente e per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria o di straordinaria Amministrazione nell'ambito degli scopi della Fondazione.

In particolare spetta al Consiglio:

- a. deliberare gli indirizzi dell'attività della Fondazione, approvare i programmi della sua attività su proposta del Presidente;
- b. approvare eventuali regolamenti;
- c. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo
- d. deliberare l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni in genere, destinati alla Fondazione;
- e. autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzi ed altre strutture associative con altri Enti, pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;
- f. deliberare le richieste di contributi e finanziamenti;
- g. deliberare l'istituzione di borse di studio, premi e contributi per le attività di studio e ricerca;
- h. nominare il Presidente;
- i. nominare, su proposta del Presidente, il Vice-Presidente;
- j. nominare, su proposta del Presidente, il Direttore;
- k. nominare su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico;
- l. deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, eventuali modifiche dello Statuto, che devono comunque essere previamente approvate, con la stessa maggioranza, dal Fondatore.
- m. assumere e licenziare il personale dipendente e determinarne il trattamento giuridico ed economico in conformità alla legislazione vigente in materia.

n. decidere sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, con esclusione, tuttavia, di quelli attinenti alle modifiche statutarie, all'approvazione dei Regolamenti e dei bilanci, ed alle nomine di cariche statutarie,

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può affidare a taluno dei membri del Consiglio di Amministrazione particolari incarichi.

In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato dal Presidente o di chi ne fa le veci.

In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente. Ove anche il medesimo sia assente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano tra i presenti.

Art. 15) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che sia convocato dal Presidente e ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

Il Presidente deve comunque convocare una riunione del Consiglio entro il mese di aprile ed una entro il mese di ottobre per gli adempimenti di cui all'art. 9), salvo quanto previsto dall'ultimo periodo di tale articolo, nel qual caso la riunione dovrà essere convocata entro il nuovo termine.

Il Presidente deve altresì provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta scritta da parte della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione dovrà avvenire tramite avviso, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, nonché degli argomenti da trattare; l'avviso sarà comunicato agli aventi diritto, almeno 8 giorni prima della riunione, tramite lettera, telegramma, telefax o in qualsiasi altra forma idonea a consentire una sicura prova dell'avvenuta trasmissione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata, con le stesse modalità di cui sopra, almeno 2 giorni prima della riunione .

Anche in assenza delle predette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in caso di approvazione dei bilanci, dovranno partecipare i membri del Collegio dei Revisori. Le riunioni sono regolarmente costituite e le delibere validamente assunte con la presenza del voto favorevole della

maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ovvero del Vice-Presidente o di chi presiede la riunione.

E' ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario che provveda alla stesura e sottoscrizione del verbale su appositi libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione resteranno a disposizione nella sede del Collegio dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Parma.

Art. 16) DIRETTORE.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può eventualmente, deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore, che collabora con il Presidente ed esercita le funzioni che gli vengono attribuite dal Presidente. In particolare, il Direttore eventualmente nominato potrà

- organizzare, coordinare ed indirizzare l'attività dei collaboratori e degli uffici della Fondazione;
- coordinare e controllare l'attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse di studio della Fondazione;
- supportare l'attività del Comitato Tecnico-Scientifico;
- partecipare alle sedute degli Organi della Fondazione.

Art. 17) COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di sei membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, in ragione della elevata reputazione goduta e dai risultati conseguiti nell'esercizio di attività professionali, culturali e scientifiche. I membri del Comitato Scientifico, per la loro esperienza e le alte qualità intellettuali, costituiranno un costante punto di riferimento per le proposte e per l'attuazione delle attività culturali e scientifiche della Fondazione ed esplicheranno, inoltre, tutte le attribuzioni ed i compiti che saranno conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Comitato, pertanto, su sollecitazione o richiesta degli altri Organi della Fondazione, potrà fornire indicazioni e pareri sulle attività culturali da realizzare, e proporrà ogni anno il programma delle iniziative da realizzare.

I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, che ne può deliberare la revoca.

Art. 18) **COLLEGIO DEI REVISORI.** Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, nominati dal Fondatore,; essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e possono essere rinominati

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più revisori dei Conti cessino, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione verrà integrato da coloro che saranno nominati in sostituzione dal Fondatore.

Il Collegio dei Revisori:

- esamina i bilanci preventivi e consuntivi redigendo, per ciascuno di essi, una relazione;
- compie le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione;
- esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, sull'osservanza della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
- riferisce periodicamente i risultati dei controlli eseguiti.

Annualmente il Collegio dei Revisori dei conti trasmetterà, al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Parma, una relazione scritta concernente i controlli effettuati.

Art. 19) **COMPENSI.** A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, ai componenti del Collegio dei Revisori potrà eventualmente spettare, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, la corresponsione di un compenso.

L'ammontare delle indennità di carica è determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Al Direttore potrà eventualmente spettare, secondo le forme contrattuali o di collaborazione che si riterranno da adottare, una retribuzione o un compenso, ciascuno comunque determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20) **VIGILANZA.** La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti.

Art. 21) **SCIoglimento.** La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla Legge. Verificandosi una causa di scioglimento, viene nominato una collegio di tre liquidatori, designato dal Fondatore, cui sono conferiti tutti i poteri, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per la liquidazione. In caso di residui attivi, questi verranno devoluti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Parma, o degli altri Enti esponenziali degli interessi dei professionisti di cui all'art. 3) del presente Statuto.

Art. 22) **RINVIO.** Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e nell'atto costitutivo, si applicano le misure del Codice Civile o delle altre Leggi in materia.

F.to Armando Fattori

F.to Gian Paolo Rabaglia

F.to Gianni Gualerzi

F.to Aldo Chiodo

F.to Franco Ferrari

F.to Cenci Giorgio

F.to Folli Giancarlo

F.to Stefano Mambriani

F.to Rainieri Michele

F.to Lucani Barbara

F.to Giovanna Montanini

F.to Maria Paola Salsi